

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 456 del 02/02/2017

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017
456^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2630\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il vice presidente [TORRISI](#) comunica che gli emendamenti 11.13 (testo 2) e 13.7 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, i quali, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili. Anche l'emendamento 13.54 (testo 2), è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta proponibile limitatamente al primo periodo.

Gli emendamenti 4.45, 4.47, 6.24, 6.29, 9.49, 9.56, 9.65, 13.25, 13.0.6 e 14.86 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, i quali, sempre ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Riammette all'esame l'emendamento 4.27 (testo 2), in quanto contiene una disposizione di proroga, nonché l'emendamento 12.12, in quanto volto a modificare direttamente una disposizione del decreto-legge. Riammette integralmente all'esame anche l'emendamento 13.126, dal momento che le disposizioni inizialmente dichiarate improponibili recano esclusivamente norme di copertura finanziaria.

Avverte che la senatrice Spilabotte ritira l'emendamento 9.13 (testo 3).

Comunica altresì che l'emendamento 13.104 è stato riformulato come proposta riferita al disegno di legge di conversione e assumerà la numerazione x1.1. Anche l'emendamento x1.1 è pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti x1.1000, 1.1000, 7.1000 e 13.1000, pubblicati in allegato, mentre il Governo ha presentato gli emendamenti 1.2000, 3.2000, 3.2001, 10.2000, 13.2000, 13.2001, 13.2002, 13.0.2000, anch'essi pubblicati in allegato.

Si riserva di valutare la proponibilità degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, nonché dell'emendamento x1.1.

Comunica, infine, che le senatrici Cardinali e Orrù aggiungono la propria firma all'emendamento 4.27 (testo 2), mentre il senatore Uras aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sugli emendamenti da lui presentati.

L'emendamento 1.1000 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'indizione di procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle dipendenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con contratto a tempo determinato.

Con l'emendamento 7.1000, i termini previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Illustra, quindi, l'emendamento 13.1000, che reca proroghe di termini in relazione alla produzione e commercializzazione del vino.

Infine, l'emendamento x1.1000 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che amplia i termini per il riassetto del settore ippico e l'adozione di misure finalizzate a sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi.

Il sottosegretario PIZZETTI riferisce sugli emendamenti presentati dal Governo.

Con l'emendamento 1.2000 si proroga l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2016, relativo all'approvazione del Programma statistico nazionale.

L'emendamento 3.2000 proroga il termine per la comunicazione in via telematica dei dati relativi a infortuni sul lavoro, in modo da consentire all'INAIL di predisporre un'apposita procedura telematica.

Illustra, quindi, l'emendamento 3.2001, che proroga a tutto il 2016 l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore degli eredi dei malati di mesotelioma.

L'emendamento 10.2000 è volto a ripristinare, per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, il termine di tre anni per il trasferimento ad altre sedi.

L'emendamento 13.2000 proroga la durata dell'accordo di prestito denominato *New arrangements to borrow* (NAB), stipulato con il Fondo monetario internazionale.

Con l'emendamento 13.2001, si proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri.

Illustra, quindi, l'emendamento 13.2002, che proroga le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale.

Infine, l'emendamento 13.0.2000 proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di IRES e IRAP, al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015.

Il vice presidente [TORRISI](#) propone di fissare alle ore 18 di domani, venerdì 3 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2630](#)

al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1

x1.1000

[COLLINA](#), relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

x1.1 (già 13.104)

[GIANLUCA ROSSI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: " entro dodici mesi"».

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1000

[COLLINA](#), relatore

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo

determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di trenta unità previa contestuale riduzione di quaranta unità di contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

1.2000

Il Governo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al decreto medesimo contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 322 del 1989, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7".

Art. 3

3.2000

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"».

3.2001

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e nel corso dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016"».

Art. 4

4.45 (testo 2)

[STEFANO, URAS, LAI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Compatibilmente con le risorse disponibili, sono prorogati anche per gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge. All'onere recato dal presente comma, per un importo massimo di 10 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.47 (testo 2)

[MANCUSO, BIANCONI, CONTE, PAGANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al D.M. Miur n. 499/2015. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.24 (testo 2)

[COLUCCI, MANCUSO, GUALDANI, AIELLO, LUIGI MARINO, VICECONTE, DE POLI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018. Fatti salvi i procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e rilasciare le relative concessioni

entro la suddetta data, con decorrenza 1° gennaio 2019. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.».

6.29 (testo 2)

[MIRABELLI](#), [VACCARI](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [PIGNEDOLI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [LANZILLOTTA](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [MUCCHETTI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018. Fatti salvi i procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e rilasciare le relative concessioni entro la suddetta data, con decorrenza 1° gennaio 2019. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.».

Art. 7

7.1000

[COLLINA](#), *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

Art. 9

9.49 (testo 2)

[SANTINI](#), [FILIPPIN](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 9-ter per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

9-ter. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, non sono revocati se già destinati e possono essere utilizzati a finalità difformi dal progetto originario esclusivamente nei casi in cui rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individuino le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

9-quater. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 9-bis, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal D.Lgs. 229/2011.

9-quinquies. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013 e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal D.Lgs. 229/2011.

9-sexies. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge, che non rientrino nei canoni di cui al comma 9-ter.»

9.56 (testo 2)

[URAS, STEFANO, LAI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013 fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. All'onere derivante del presente comma per un importo massimo di 50 milioni di euro nel 2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.65 (testo 2)

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono

prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 10

10.2000

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, a 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il collima 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, hanno avuto assegnata la prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da anni quattro in anni tre"».

Art. 11

11.13 (testo 3)

[PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [CARDINALI](#), [FABBRI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [LANZILLOTTA](#), [LUCHERINI](#), [MATURANI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [SPOSETTI](#), [TOCCI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni»; conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore ai 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Art. 13

13.7 (testo 3)

[DEL BARBA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [COCIANCICH](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I giudizi pendenti e le eventuali pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, sono sospesi, su istanza di parte, fino alla definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.»

13.25 (testo 2)

[SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". Al relativo onere, pari a 9,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.54 (testo 3)

[MAURO MARIA MARINO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Al tal fine all'allegato B, n. 40, della legge 9 luglio 2015, n. 114, le parole: "(termine di recepimento 3 luglio 2016)" sono sostituite dalle seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (termine di recepimento 3 luglio 2017). Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dei provvedimenti di attuazione della predetta direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e allo scopo di assicurare tempestivamente l'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) al comma 4, secondo periodo, la parola: "promotori" è sostituita dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

2) al comma 6, alla lettera b), dopo le parole: "fuori sede" sono aggiunte le seguenti: "dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis: "L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.";

b) all'articolo 196-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "La Consob" sono aggiunte le seguenti: ", l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4,";

c) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, alla lettera g), dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" sono aggiunte le seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito";

d) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: "o alla prestazione di servizi di pagamento"».

13.1000

[COLLINA](#), *relatore*

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

c) all'articolo 91, comma 1, lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3".

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61».

13.2000

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta

inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 ai 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui ai commi 6-ter sono considerate spese obbligatorie».

13.2001

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-ter. Sul prestito di cui al comma 6-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-quater. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-ter sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

13.2002

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi a settembre 2016, sono prorogati le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) un accordo di prestito bilaterale, il cui schema è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-ter. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-bis derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

13.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irapp, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei correttivi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi-contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo-unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma *7-quater*, è aggiunto il seguente: "*7-qui quies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo *9-bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma *7-quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in .18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è incrementato di 1,7-milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c)».

13.0.6 (testo 2)

MANCUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11.500.000 euro per il 2018 e a 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Art. 14

14.86 (testo 2)

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»